



CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 159
del 30/05/2024

OGGETTO: *Approvazione regolamento ex art. 45 D.Lgs 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti dell'ente nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture*

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di maggio alle ore 12.00 nella solita sala delle riunioni ed in collegamento videoconferenza con gli Assessori indicati.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 43 dello Statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	BO Carlo	Sindaco		X
2.	BOSCHIAZZO Elisa	Vice Sindaco	X	
3.	ABELLONIO Fernanda	Assessore	X	
4.	BOLLA Emanuele	Assessore	X	
5.	CALZOLARO Silvia	Assessore		X
6.	FERRERO Bruno	Assessore	X	
7.	BARBERO Lorenzo	Assessore	X	
8.	REGGIO Massimo	Assessore	X	

Con l'intervento e l'opera del Signor NARDI Massimo Segretario Generale.

La presente riunione si svolge nel rispetto delle modalità previste dal regolamento per lo svolgimento dell'attività collegiale della Giunta comunale in forma mista.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora BOSCHIAZZO Elisa nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione regolamento ex art. 45 D.Lgs 36/2023 per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti dell'ente nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

Il Presidente riferisce:

Ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

a norma dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici.

Il D.Lgs. n. 36/2023 ha previsto, all'art. 45, una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e che si rende pertanto necessario, in attuazione della nuova disciplina, adottare un nuovo regolamento che sostituisca la disciplina comunale previgente.

Il suddetto regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività dei dipendenti comunali.

Il succitato art.45 chiarisce che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

La formulazione dell'articolo medesimo ha eliminato qualunque riferimento alla necessità che i criteri di riparto degli incentivi siano previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, come invece prescritto dall'art.113 del D.Lgs.50/2016, rinviando esclusivamente agli ordinamenti delle singole stazioni appaltanti.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 è "di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

Si è pertanto ritenuto di dover approvare il nuovo regolamento per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti dell'ente, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1 luglio 2023.

In relazione a quanto precede, la competente Ripartizione Servizi Generali – Ufficio Personale propone l'adozione del provvedimento in oggetto da parte della Giunta comunale.

Al riguardo è stato acquisito il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dalla Dirigente della Ripartizione Servizi Generali, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

Quanto sopra premesso,

LA GIUNTA

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto, la cui assunzione è riservata alla competenza della Giunta comunale;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo;

Visto l'art.48 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi a norma di legge,

D E L I B E R A

- per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate, di approvare il nuovo regolamento redatto in riferimento a quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023", per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti dell'ente nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente regolamento sostituisce quello precedente con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1 luglio 2023;

- di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti, alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U., per opportuna conoscenza;
- di pubblicare il presente atto sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

* * * * *



CITTA' DI ALBA

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO
DEGLI INCENTIVI SULLE FUNZIONI TECNICHE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 30/05/2024

CAPO I
Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II
Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 15 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 – Norme finali

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n.36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività analiticamente riportate all'interno delle tabelle contenute negli artt.10 e 12 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. L'Ente individua con apposito provvedimento del soggetto competente la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 15.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non inferiore al 10% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

Art. 7
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte ;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione dell'importo dell'opera da realizzare:

OPERE	
da euro 20.000,01 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.000.000,00	Percentuale del 2%
da euro 1.000.000,01 (soglia minima prevista nel Regolamento) a soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,8
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,6%

Art. 9 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ TECNICA	%
- RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COLLABORATORI TECNICI/AMMINISTRATIVI DELLA RIPARTIZIONE TECNICA:	25
- UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI COADIUVANTI ESTERNI ALLA RIPARTIZIONE TECNICA	5
- VERIFICA E VALIDAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI, PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI BANDO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI GARA E FIRMA DEI RELATIVI ELABORATI:	10
- PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE NELLE VARIE FORME: STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	25
- PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI INCARICATI DELLA DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA/ISPETTORI, DI SUPPORTO ALLA STESSA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:	30

- PERSONALE DEGLI UFFICI TECNICI INCARICATI DELLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO TECNICO, COLLAUDO STATICO E COLLAUDI TECNICI FUNZIONALI:	5
TOTALE	<u>100</u>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia previsto il coinvolgimento di uno o più ruoli, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche di uno o più ruoli sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è graduata in ragione dell'importo del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI	
da euro 20.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 500.000,00	Percentuale del 2%
da euro 500.000,01 a euro 1.000.000,00	Percentuale del 1,60%
da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00	Percentuale del 1,40%
Importo superiore a euro 2.000.000,00	Percentuale del 1,20%
FORNITURE	
da euro 20.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 215.000,00	Percentuale del 1,60%
da euro 215.000,01 a euro 500.000,00	Percentuale del 1,40%
da euro 500.000,01 a euro 1.000.000,00	Percentuale del 1,20%
da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00	Percentuale del 1,00%
Importo superiore a euro 2.000.000,00	Percentuale del 0,80%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

ATTIVITÀ TECNICA	%
- RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E SUOI COLLABORATORI INTERNI ALLA RIPARTIZIONE INTERESSATA:.....	25
- UFFICI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI COADIUVANTI ESTERNI ALLA RIPARTIZIONE INTERESSATA	5
- PROGRAMMAZIONE TRIENNALE SERVIZI E FORNITURE, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI BANDO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI GARA E FIRMA DEI RELATIVI ELABORATI:.....	15
- PERSONALE DEGLI UFFICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE NELLE VARIE FORME:	20
- PERSONALE INCARICATO DELL'ESECUZIONE, DIREZIONE OPERATIVA:	30
- PERSONALE DEGLI UFFICI INCARICATI DELLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	5
TOTALE	<u>100</u>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura non sia previsto il coinvolgimento di uno o più ruoli, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche di uno o più ruoli sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Le riduzioni di cui a i commi precedenti non verranno applicate in caso di cause forza maggiore e/o per casistiche previste a norma di legge.

Art. 17
Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.

Art. 18
Norme finali

Il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per funzioni tecniche del Comune di Alba" approvato dall'ente con deliberazione della Giunta Comunale n.446 del 14/12/2017 continua ad applicarsi esclusivamente agli incentivi relativi a procedure di appalto regolate dal D.Lgs. 50/2016.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Boschiazzo

IL SEGRETARIO
f.to Nardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio Informativo dal 03.07.2024 al 17.07.2024 per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Alba, 02.07.2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Bianco

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Alba, 02.07.2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Bianco
